

F&A News del 15 Marzo 2016.

INVESTIMENTI AL SUD CON IL CREDITO D'IMPOSTA.

Per il rilancio e lo sviluppo delle imprese nel Mezzogiorno, l'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nota come Legge di Stabilità 2016, ha istituito un credito d'imposta volto a essere utilizzato esclusivamente in compensazione.

L'agevolazione è soggetta ad autorizzazione preventiva dell'Agenzia delle Entrate.

Nello specifico, alle imprese che effettuano **l'acquisizione di beni strumentali nuovi, nel periodo 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019**, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia e nelle zone assistite delle regioni Molise, **Sardegna** e Abruzzo, è riconosciuto un **credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese**, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese. L'attuale normativa considera piccole e medie imprese quelle che hanno meno di 250 occupati e, alternativamente, un fatturato annuo inferiore o uguale a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio inferiore o al massimo uguale a 43 milioni di euro.

Soggetti beneficiari.

L'agevolazione riguarda **tutte le imprese**, indipendentemente dalla natura giuridica e dalla dimensione, nonché dall'adozione di particolari regimi di imposta o contabili purché la struttura produttiva sia ubicata nelle suddette regioni. I **beneficio fiscale non spetta ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo.**

Quindi sono ammessi a usufruire del credito d'imposta:

- le persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita sotto forma di impresa familiare o coniugale;
- le società di persone, comprese le società di fatto che hanno per oggetto attività commerciale;
- le società di armamento;
- le società consortili a rilevanza sia interna che esterna;
- le società di capitali;
- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, con riferimento all'attività commerciale e non istituzionale.

Come stabilito nell'art. 1, comma 98, legge n. 208/2015, l'agevolazione spetta anche alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura. A questi soggetti gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Investimenti

Gli investimenti cui fa riferimento la normativa sono **i macchinari, gli impianti e le attrezzature varie acquisiti anche in locazione finanziaria. I beni acquistati devono essere nuovi.**

Per l'acquisizione in leasing è necessaria l'opzione di acquisto da parte dell'utilizzatore, al quale spetta l'agevolazione.

Non rileva, ai fini dell'agevolazione, il prezzo pattuito per il riscatto, in quanto si considera il costo sostenuto dal concedente per l'acquisto del bene.

Circa il momento di effettuazione

dell'operazione, l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, Tuir. Questo comporta che, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, ovvero, se diversa o successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Gli oneri relativi alle prestazioni di servizi connesse alla realizzazione dell'investimento, non compresi nel costo di acquisto, rilevano ai fini della determinazione dell'investimento stesso e si considerano sostenute alla data in cui esse sono ultimate.

Beni Esclusi:

- beni immobili
- mezzi di trasporto a motore.

Determinazione dell'importo del credito.

Gli elementi da considerare per determinare il credito d'imposta spettante possono essere sintetizzati come segue:

1. Costo complessivo dei nuovi investimenti,
meno
2. ammortamenti dedotti nel periodo
d'imposto relativi alle medesime categorie di
beni oggetto dell'investimento
uguale
3. Eccedenza su cui applicare la percentuale
per il calcolo del credito di imposta.

Trattamento tributario del credito di imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, e successive modificazioni, in sede di versamento dei tributi e contributi nel modello F24. Spetta a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento e non è soggetto al limite di utilizzo annuale di euro 250 mila previsto dall'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Esso non è rimborsabile, ma potrebbe essere utilizzato per compensare somme scaturenti da istituti come, per esempio, l'accertamento con adesione o conciliazione giudiziale. Il condizionale è d'obbligo visto la mancanza di chiarimenti in proposito.

Formalità

I soggetti beneficiari, prima di fruire del credito d'imposta, dovranno presentare all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione.

Per quanto riguarda termini, modalità e contenuto della comunicazione sarà lo stesso Direttore delle Entrate a stabilirli con apposito provvedimento, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di Stabilità 2016.

L'Agenzia delle Entrate comunicherà poi alle imprese l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta.